

L. 6 febbraio 1951, n. 126 ⁽¹⁾.

Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla [legge 3 agosto 1949, n. 589](#) ⁽²⁾, agli Enti locali che provvedono alla esecuzione di opere pubbliche senza il contributo statale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 1951, n. 61.

(2) Riportata al n. C/II.

Articolo unico. - Le agevolazioni fiscali e tributarie concesse con l'art. 18 della [legge 3 agosto 1949, n. 589](#), recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, spettano anche nel caso che tali Enti provvedano senza il contributo dello Stato all'esecuzione delle opere pubbliche previste in detta legge.